

28387 / 15



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SETTIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 27/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIO D'ISA  
Dott. UMBERTO MASSAFRA  
Dott. FELICETTA MARINELLI  
Dott. PATRIZIA PICCIALLI  
Dott. ANDREA MONTAGNI

ORDINANZA  
N. 9817  
- Presidente -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 26756/2014  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

AF N. IL 09/10/1966

avverso la sentenza n. 2879/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del  
06/02/2014

dato avviso alle parti;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA  
MARINELLI;

1

1

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto responsabile AF (nella sua qualità di dirigente della società AMSA S.p.A., con delega in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro) in ordine al reato di cui agli articoli 40 cpv, 590, commi 1, 2 e 3 c. p., ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento

alla circostanza che è stata riconosciuta la colpevolezza dell'imputato pur avendo lo stesso posto a disposizione dei dipendenti un macchinario marchio CE, di ultima generazione, garantito nei requisiti di sicurezza; per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconosciuto nesso causale tra la condotta omissiva e le lesioni subite dal lavoratore; per difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della colpa dell'imputato stante la presenza in azienda di una figura preposta quale responsabile della sicurezza; per violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495 co. 2 c.p.p. finalizzata a dimostrare che nell'azienda vi era una figura preposta quale responsabile della sicurezza.

La difesa del ricorrente presentava tempestiva memoria in cui chiedeva la rimessione del ricorso alla sezione della Corte di Cassazione competente per la trattazione ordinaria.

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di appello di Milano ha invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto di responsabilità, osservando in primo luogo

*Handwritten signature*

che l'infortunio non poteva essere ricondotto ad una manovra abnorme ed imprevedibile del lavoratore, dal momento che la manovra da lui posta in essere non era imprevedibile ed estranea alle sue mansioni, essendosi il lavoratore limitato a compiere un movimento incauto ed istintivo nel chinarsi per raccogliere un guanto che gli era sfuggito di mano, dopo che aveva azionato il comando che azionava il movimento di estrazione del palotto. I giudici della Corte territoriale hanno pertanto ritenuto sussistente in capo all'imputato sia l'elemento soggettivo della colpa, così come contestata nel capo di imputazione, sia il nesso causale tra la colposa violazione di cautele antinfortunistiche e le lesioni riportate dal lavoratore Sansano. Era infatti onere dell'imputato, in virtù della qualifica soggettiva da lui ricoperta, fornire ai lavoratori un macchinario non solo idoneo ad evitare i più frequenti i rischi connessi alla movimentazione dei rifiuti, ma anche quelli conseguenti ad un movimento incauto nella breve fase di estrazione della pala ribaltabile.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000 ).

**P Q M**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 maggio 2015

Il Consigliere est  
*Felice Marinelli*  
 Felicetta Marinelli

Il Presidente  
*Claudio D'Isa*  
 Claudio D'Isa

**DEPOSITATA  
 IN CANCELLERIA**  
 - 3 LUG. 2015  
 Il Funzionario Giudiziario  
 Diana UBAZI